

# **AVVISO “DOPO DI NOI”**

## **Fondi Annualità 2023**

**DGR n. 2912 del 05.08.2024**

**(Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 24.10.2024)**

**AMBITO TERRITORIALE DI ASOLA (MN)**

**Comuni di ASOLA, ACQUANEGRA SUL CHIESE, CANNETO SULL'OGLIO, CASALMORO,  
CASALOLDO, CASALROMANO, CASTEL GOFFREDO, CERESARA, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI,  
MARIANA MANTOVANA, PIUBEGA, REDONDESCO**

**INDICE:**

**PREMESSA**

**1-FINALITA'**

**2- RISORSE DISPONIBILI**

**3- DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

**4 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI**

**5 – DESCRIZIONE SINTETICA degli interventi**

**5.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

**5.2 INTERVENTI GESTIONALI**

**5.2.1 Percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia**

**5.2.2 Interventi di supporto alla residenzialità**

**5.2.3 Ricoveri di Pronto intervento/sollievo**

**6- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

**6.1 Richiesta di Continuità Del Progetto Individuale e Progetti in Lista d'attesa dalle Precedenti Annualità**

**6.2 Richiesta d'istanza di Progetto Individuale**

**7– PROGETTO INDIVIDUALE**

**8 – TEMPI DI ATTUAZIONE**

**9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**10 - VERIFICHE E CONTROLLI**

## **AVVISO “DOPO DI NOI” FONDI ANNUALITA' 2023 DI CUI ALLA DGR 2912/2024**

### **PREMESSA**

Il presente Avviso ha la finalità di dare attuazione a livello di Ambito Territoriale al “Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare – risorse annualità 2023” approvato da Regione Lombardia con DGR 2912 del 05/08/2024 che disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Le misure disciplinate dal Fondo Dopo di Noi sono integrate nel progetto individuale di cui all’art 14 della L.328/2000, finalizzato alla promozione della piena inclusione della persona disabile nel proprio contesto sociale e ad una progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

### **1-FINALITA’**

Il presente Avviso è rivolto a persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono realizzate attraverso la costruzione e l’integrazione dei progetti individuali della persona con grave disabilità, attraverso interventi della durata di almeno 2 anni con percorsi programmati di accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero percorsi programmati di deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare, nonché per sostenere interventi di domiciliarità per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare presso soluzioni alloggiative nelle forme abitative previste dal DM del novembre 2016. L’obiettivo è garantire la massima autonomia e promozione dell’inclusione sociale della persona con grave disabilità, con misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione e realizzate con il coinvolgimento della persona con disabilità grave, nel rispetto della volontà della persona, dei familiari o di chi ne tutela gli interessi.

### **2- RISORSE DISPONIBILI**

- Con DGR n. 2912 del 05/08/2024 “Piano regionale Dopo di Noi L. n. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art.3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – Risorse annualità 2023 all’Ambito di Asola sono state assegnate risorse pari **ad € 65.958,00.**

|  |  |                  | RISORSE RESIDUE F.DO ANNUALITA' PRECEDENTI |          |          |           |                  |
|--|--|------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| Tipologia progetto                                   | Area intervento  | Risorse 2023 €   | 2019 €                                     | 2020 €   | 2021 €   | 2022 €    | Totale risorse € |
| Progetti residenzialità attivi                       |  | 12.178,00        |  |          |          |           | 12.178,00        |
| Progetti accompagnamenti all'autonomia in continuità |  |                  | 7.000,00                                   |          |          |           | 7.000,00         |
| Nuove progettualità                                  | Definire area di intervento  |                  | 4.401,69                                   | 4.386,00 | 6.700,00 | 35.389,60 |                  |
| Nuove progettualità                                  | 40% sostegno percorsi autonomia                                    | 21.512,00        |  | 2.166,00 | 2.680,00 | 14.155,84 | 40.514,00        |
|  | 50% sostegno residenzialità (compresi interventi infrastrutturali) | 26.890,00        |  |          | 4.020,00 | 21.233,76 | 52.144,00        |
|  | 10% pronto intervento/sollievo                                     | 5.378,00         | 4.401,69                                   | 2.220,00 |          |           | 12.000,00        |
| <b>Tot.</b>  |  | <b>65.958,00</b> |  |          |          |           |                  |

\*Le percentuali sono relative ai soli fondi annualità 2023. Sono da considerarsi indicative e possono essere modificate come previsto dalle linee operative dell'Ambito territoriale.

Fermo restando l'allocazione delle risorse, nel caso di domande insufficienti per l'esaurimento delle risorse nelle specifiche aree, sarà successivamente valutata la destinazione delle risorse residue in aree diverse.

Tutto ciò premesso si rende noto quanto segue.

### 3- DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono accedere al beneficio persone con necessità di sostegno intensivo, che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità
- certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge);
- di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno, residenti nell'Ambito di Asola;
- prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir meno del sostegno familiare.
- che abbiano attivi interventi compatibili e/o integrabili con le misure previste dall'Avviso come indicato dalla DGR n. 2912 del 05/08/2024;
- persone con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono accertate tramite la valutazione multidimensionale le esigenze della persona di abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi in quanto, in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, oppure persone già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

### 4 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Fatti salvi i requisiti descritti nel paragrafo 1, allo scadere del presente Avviso per l'accesso agli interventi, l'Ufficio di Piano redige la graduatoria per garantire prioritariamente gli interventi a persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare in situazione maggior urgenza di tali sostegni, valutata in base ai criteri stabiliti nell'art.4 c.2 del DM 2016:

- limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento anche in relazione alla prevenzione di situazioni di isolamento ed emarginazione della persona con grave disabilità;
- condizione abitativa e ambientale;
- condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia (Isee socio-sanitario).

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3 DM 2016):

- persone con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, con priorità

alle persone prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

- persone con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- persone con necessità di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproductenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.).
- persone con necessità di sostegno intensivo in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-famigliari e l'idoneità per gli interventi di cui alla L. n.112/2016.

La priorità di accesso sarà altresì determinata, fatti salvi gli elementi sopra delineati, tenuto conto anche dei singoli requisiti e delle specifiche priorità previste per i diversi interventi come indicato dalla DGR 2912/2024.

Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo avviso sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

#### 5 – DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

Di seguito vengono descritte le caratteristiche essenziali dei diversi interventi e le incompatibilità.

Si precisa che tali interventi sono comunque attivabili solo a seguito della definizione di un progetto personalizzato, steso di comune accordo con il richiedente.

Si rinvia altresì, per quanto di seguito non precisato, alla normativa di riferimento di cui alla **DGR 2912/2024** e alle Linee operative locali dell'Ambito di Asola

Le risorse assegnate all'Ambito sono finalizzate a finanziare interventi riconducibile a due aree:

- **interventi di tipo infrastrutturale:**

- sostegni per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico;
- sostegno del canone di locazione/spese condominiali/utenze.

- **interventi di tipo gestionale:**

- percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia, per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;
- supporto alla residenzialità;

- o ricovero pronto intervento/sollievo.

### 5.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Le risorse annualità 2023 sono destinate:

1 a contribuire ai costi della locazione, spese condominiali e utenze (acqua, luce, gas);

2 a sostenere spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione, spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza;

e sono attivabili per tutte le soluzioni di co-abitazione (Gruppo appartamento sia con Ente gestore che in autogestione).

1 L'entità del contributo destinato ai costi della locazione e alle spese condominiali è calcolato sulle spese sostenute dai conviventi:

- **Contributo mensile fino a € 500** per unità abitativa a sostegno del canone di locazione/utenze, comunque **non superiore all'80% dei costi complessivi**.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità;
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con ente gestore.

- **Contributo annuale fino ad un massimo di € 2.000** per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque **non superiore all'80% del totale spese**.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento;
- Sostegno "Ristrutturazione";
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità;
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con ente gestore.

2 Viene riconosciuto un contributo per spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico[....] **fino a massimo € 50.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo**

**complessivo** dell'intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.

Gli immobili/unità abitative non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa lo mette a disposizione per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i. L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 70.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

## 5.2 INTERVENTI GESTIONALI

### 5.2.1 Percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia

In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni a forte rilevanza educativa, tesi a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione.

Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare situazioni concrete (es. palestra autonomia) e periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia, vacanze, ecc.). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d'offerta residenziali.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia si sviluppa in più fasi e prevede l'incremento delle risorse proporzionate alla intensità degli interventi:

- **prima fase o fase di avvio** della **durata massima di due anni**: prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia che può essere incrementato con il voucher durante noi per l'accompagnamento familiare. Il Budget complessivo della prima fase è pari a **€ 3.500,00**, incrementato del voucher durante noi di **€ 600,00**. Questa fase non è ripetibile.

- **seconda fase o fase intermedia** eventualmente prorogabile per una seconda edizione (per la durata massima di due anni): prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia sino a **€ 3.500,00** che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a **€ 600,00** per l'accompagnamento familiare. Per l'accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione.

- **terza fase o fase conclusiva** eventualmente prorogabile per una seconda edizione (per la durata massima di due anni): prevede l'erogazione di un voucher annuale sino a **€ 4.800,00** che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a **€ 800,00** per l'accompagnamento familiare. In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedono il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

Le esperienze avvengono prioritariamente nei giorni di routine e non solo nei weekend.

**I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.**

### **5.2.2 Interventi di supporto alla residenzialità**

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM 23 NOVEMBRE 2016 all'art.3, c.4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

I percorsi residenziali previsti ai sensi della L.112/2016 e dalle DGR attuative sono finalizzati a sostenere percorsi di emancipazione salvaguardando i legami famigliari e amicali. Per le persone con disabilità adulte che vivono con i loro genitori è prevista la possibilità che i percorsi di coabitazione vengano realizzati anche in appartamenti attigui, autonomi e separati da quelli dei genitori.

Il **budget del progetto complessivo di residenzialità** è costruito tenendo conto di tutte le risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e dalle risorse (almeno il **30%**) messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia. Le risorse di altre misure regionali, nazionali e/o comunitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo FNA, FSE-plus, PNRR, ...) concorrono alla costruzione del budget a sostegno del progetto individuale per interventi diversi da quelli finanziati con il presente provvedimento.

Di seguito si riportano le tipologie di soluzioni residenziali esplicitate nella DGR 2912/2024:

**Gruppi appartamento:** residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità. Rientrano in tale tipologia:

- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.

**Cohousing/housing:** nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti

(cohousers). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.

**Comunità alloggio sociali** in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

#### **GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:**

- capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
  - I. sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
  - II. sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
  - III. sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
  - IV. è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
  - V. gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero;
  - VI. gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della LR. n. 3/2008.

Nel caso invece di **COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA)** e di **COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS)** con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN; tale possibilità è da intendersi come temporanea e solo se risponde alle situazioni individuate dalla DGR 2912/2024.

Nell'area del *SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ* i **sostegni attivabili** sono di tre tipi:

- A. **Voucher residenzialità:** "gruppo appartamento" o Comunità alloggio temporanea con Ente gestore;
- B. **Contributo:** gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;
- C. **Buono:** per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing. In tale contesto non è presente l'ente gestore.

L'entità del contributo e del buono è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

E' definito un **teito massimo di spesa univoco per tutte e tre le tipologie** di coabitazione a carico del Fondo DDN che, al netto di altre misure compatibili, è pari a **14.400,00 €/annui** (corrispondente a 1.200,00 €/mese).

L'Ambito determina l'entità del contributo sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall'UVM nel progetto individuale. La competenza amministrativa e economica in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane a carico del Comune di residenza della persona con disabilità all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di Noi.

### **5.2.3 Ricoveri di Pronto intervento/sollievo**

In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del care giver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il seguente sostegno.

In caso di sollievo (es. respite care, burn out caregiver,..) il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate ne programmabili.

**Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00** per sostenere il costo della retta assistenziale, fino a un massimo di n. 60 giorni. Il contributo deve essere commisurato al reddito familiare e non superiore all'80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell'Ente gestore.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio-Sanitaria, Residenza Sociosanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

Non sono ritenute ammissibili:

- le istanze di sollievo temporaneo programmate;
- i soggiorni di vacanza;
- tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi

Le domande per gli interventi "Pronto intervento" formulate usando l'allegato A al presente Avviso, potranno pervenire anche oltre il termine dell'avviso in quanto le risorse saranno assegnate a sportello fino ad esaurimento fondi o comunque fino a prossime deliberazioni.

#### 6- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

##### 6.1 Richiesta di Continuità Del Progetto Individuale e Progetti in Lista d'attesa dalle Precedenti Annualità

Le domande già accolte ma non finanziate dai precedenti bandi, fondi annualità 2019- 2020- 2021-2022, costituitisi in liste d'attesa, avranno priorità di rivalutazione del progetto individuale, previa richiesta della persona con grave disabilità e/o dalle loro famiglie o di chi ne garantisce la protezione giuridica presso il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (allegato B), fatta salva la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e delle finalità della L.112/2016, e dei requisiti definiti dalle Linee operative locali dell'Ambito di Asola

Per i Progetti individuali in corso verrà acquisita dagli operatori dell'Ambito territoriale la volontà dell'interessato a proseguire la progettualità intrapresa previa relazione di monitoraggio da parte dell'Ambito territoriale stesso attestante la conformità di tali progetti alle finalità della L. 112/2016.

Non è pertanto necessaria la presentazione di domande di prosecuzione per i progetti già in atto.

##### 6.2 Richiesta d'istanza di Progetto Individuale

Le istanze, con allegata la dichiarazione ISEE e la documentazione attestante la disabilità grave ai sensi dell'Art.3 comma 3 della L.104/92 (certificazione e verbale), devono essere presentate al Comune di residenza, come definito nelle Linee operative locali dell'Ambito di Asola, da parte di Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica.

Al fine di favorire la massima diffusione del presente Avviso ed accompagnare le persone disabili verso le progettualità di vita indipendente, le Associazioni di famiglie di persone disabili, le Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore (preferibilmente in co-progettazione) possono sostenere la presentazione delle istanze (e se del caso le trasmettono) comunque redatte e sottoscritte in forma singola.

Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso, dovranno essere trasmesse al Comune di residenza, Settore servizi sociali entro e non oltre il 23/12/2024 e in tutte le finestre temporali indicate di seguito secondo le diverse modalità e i giorni di apertura al pubblico dei Comuni del distretto utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato A) o inviate via pec agli indirizzi pec del Comune di residenza. Per le domande inviate via pec farà fede l'ora di inoltro della comunicazione pec anche se verrà protocollata in data successiva.

## 7- PROGETTO INDIVIDUALE

L'accesso agli interventi è subordinato alla definizione di un PROGETTO INDIVIDUALE che - come previsto dalle Linee Operative Locali redatte in modo uniforme e condiviso per tutti i territori dell'ATS Val Padana - presuppone la Valutazione Multidimensionale delle persone disabili da parte dell'équipe multi- professionale delle ASST in raccordo con gli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni e integrata dalle figure professionali dei servizi di riferimento, in particolare per le situazioni ad alta complessità di sostegno individuati in fase di prima valutazione d'accesso.

Il Progetto identifica gli obiettivi, i sostegni attivabili, gli indicatori di risultato e le risorse economiche necessarie per sostenerlo definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (per i percorsi di co-abitazione). Nei progetti di residenzialità, il Progetto Individuale assume la valenza di Progetto di Vita definendo l'insieme delle condizioni e possibilità per la persona di vivere in autonomia e sulla base delle proprie esigenze e desideri. Il Progetto Individuale/di Vita è realizzato mediante co-progettazione coordinata dall'assistente sociale dell'Ambito e/o Comune coinvolgendo la persona interessata e/o i suoi famigliari e/o chi ne garantisce la protezione giuridica, almeno un rappresentante di ASST, gli operatori dell'ente gestore ovvero l'assistente personale coinvolti nella realizzazione del progetto, e altri operatori di Servizi interessati.

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale. Il progetto individuale è sottoscritto dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia o da chi ne garantisce la protezione giuridica, da un rappresentante di ASST, da un referente dell'Ambito territoriale/Comune di residenza, dal case manager, dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto.

Sono previsti momenti di monitoraggio nel progetto individuale organizzati dalla figura individuata in qualità di case manager. In qualunque momento, qualora dovessero essere rilevate criticità che presentino la necessità di una rivalutazione, il case manager avrà il compito di segnalare al centro multiservizi le criticità riscontrate.

Nella costruzione del **budget di progetto complessivo di residenzialità** è necessario utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia (per un valore almeno pari il 30% delle spese sociali complessive), dalle risorse Dopo di Noi e da tutte le altre messe a disposizione in un'ottica di complementarietà - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze - entro il limite del costo complessivo.

## 8 – TEMPI DI ATTUAZIONE

Pubblicazione bando **dal 13.12.2024 fino al 23.12.2024** con previsione ricezione domande a sportello con le seguenti finestre programmate:

**dal 10.02.2025 al 21.02.2024**

**dal 05.05.2025 al 16.05.2025**

**dal 07.07.2025 al 18.07.2025**

## 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.

#### 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune di residenza si riserva di verificare la veridicità delle situazioni dichiarate.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, il Comune di residenza provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.